

Statuto deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria in data 8 marzo 2014.

S T A T U T O

C M S

ASSOCIAZIONE DI MUTUO SOCCORSO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

ARTICOLO 1

E' costituita un'associazione con la denominazione "CMS - Associazione di mutuo soccorso fra i dipendenti pubblici" o con denominazione abbreviata "CMS".

La CMS ha sede in Cagliari presso l'ufficio del proprio Consiglio di Amministrazione. È annullata ogni diversa previsione contenuta nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 2

Lo scopo dell'associazione non è lucrativo, consistendo nella divulgazione e nell'affermazione dei più elevati principi di solidarietà e nella diffusione e promozione delle attività socio-ricreative ed assistenziali, quali quelle previste dall'art. 11 della L. 300 del 1970, talchè possa sopperire alle effettive esigenze dei propri iscritti che avessero necessità di evocare il soccorso.

L'associazione, che non può in alcun caso perseguire o conseguire, anche indirettamente, scopi lucrativi, nell'ambito della sua attività di collaborazione ed aiuto agli associati può farsi intermediaria degli stessi nei rapporti con amministrazioni pubbliche, istituti di credito e altre organizzazioni o società, stipulando se del caso apposite convenzioni.

La CMS potrà inoltre attivarsi per lo sviluppo dell'edilizia abitativa e turistico ricreativa, partecipando alla costituzione di cooperative e/o altri organismi.

Potrà altresì costituire strutture di aggregazione e socializzazione degli anziani, dando vita in particolare a "orti sociali" e strutture similari.

La CMS potrà inoltre realizzare la tutela degli associati con la istituzione di appositi comitati per l'integrazione socio-sanitaria, la realizzazione di posti di ristoro e ricreativi, strutture di assistenza per anziani e disabili, diffondendo tra gli associati l'attività del volontariato. Potrà inoltre perseguire il miglior benessere sociale dei propri soci pensionati promuovendo direttamente, o per il tramite di altra organizzazione, il trasferimento della residenza in altro paese dove il rapporto costo della vita e pensione sia decisamente più favorevole al pensionato stesso.

La CMS inoltre, ispirandosi a rigorosi criteri di indipendenza, autonomia, giustizia ed equità, studia ed attua varie forme di intervento in materia assistenziale, utili alla migliore tutela sociale e psico-fisica del socio.

ARTICOLO 3

Gli associati si dividono in:

- a) fondatori: sono coloro che risultano dall'atto costitutivo dell'associazione; tale qualifica, salvo espressa rinuncia degli aventi diritto, è permanente;
- b) onorari: sono le persone fisiche, Enti morali, Enti pubblici, Associazioni, Società di qualunque natura che saranno nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'associazione per meriti particolari nel sostegno economico, tecnico, e di collaborazione in relazione allo sviluppo e alla crescita della associazione;
- c) ordinari; sono coloro i quali dipendenti della Pubblica Amministrazione o pensionati manifestino la volontà, nelle forme e nei termini previsti dal Regolamento, di aderire all'associazione, rispettandone rigorosamente nella forma e nella sostanza le regole statutarie e regolamentari;
- d) aggregati: sono i familiari dei soci ordinari, o altri soggetti i quali possono accedere a taluni servizi e strutture della **CMS**. Il Regolamento della associazione disciplinerà nel dettaglio i diritti e i doveri di ciascuna categoria di associati.

ARTICOLO 4

L'iscrizione alla **CMS** comporta l'assunzione dell'impegno del versamento del contributo associativo, secondo le modalità e i termini stabiliti nel Regolamento.

A decorrere dal mese dell'iscrizione, a ciascun socio ordinario verrà effettuata la trattenuta sullo stipendio di un contributo mensile, secondo le modalità e per l'importo previsti nel Regolamento.

Detta trattenuta sarà effettuata di norma direttamente a cura dell'Amministrazione di pertinenza di ciascun associato.

ARTICOLO 5

La qualifica di associato si perde per morte, dimissioni, morosità, indegnità ed in tutti gli altri casi che determinano la risoluzione del rapporto di servizio con gli Enti con i quali opera la **CMS**. Se il socio è collocato in pensione può chiedere di mantenere il rapporto associativo. Il socio fondatore della **CMS** mantiene tale qualifica anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con tutte le prerogative del

socio ordinario. La morosità e l'indegnità verranno accertate e dichiarate dal Consiglio di Amministrazione.

Lo scioglimento del rapporto associativo non dà diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di contributo associativo mensile.

ARTICOLO 6

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai contributi degli associati fondatori;
- b) dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- c) dai contributi di ammissione;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- e) da eventuali donazioni, erogazioni e lasciti;

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali annue;
- b) da contributi ed erogazioni conseguenti a manifestazioni o partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla fine di ogni esercizio, e comunque non oltre il mese di giugno di ogni anno verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto dell'attività svolta.

ARTICOLO 7

Il socio della **CMS** che abbia contratto obbligazioni col sistema Creditizio favorite dall'intervento dell'associazione, ed in virtù delle convenzioni e/o degli accordi da essa stipulate, non potrà recedere prima dell'estinzione del debito; nel contempo il medesimo dovrà continuare a versare le quote di sua competenza. Qualora per qualsivoglia causa l'Amministrazione di appartenenza del socio cessi di effettuare le trattenute sulla busta paga del contributo associativo e dell'eventuale rata relativa a prestiti in essere, il socio è tenuto a provvedere autonomamente al pagamento del contributo associativo e della eventuale rata.

ARTICOLO 8

Nel caso in cui il socio venga collocato in aspettativa senza godimento di assegni, l'assistenza ad opera della **CMS** resterà sospesa nei suoi confronti e riprenderà al rientro nel computo del periodo di anzianità di iscrizione, tale periodo potrà essere riscattato dal socio che ne faccia espressa domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, cui spetterà valutare il fondamento della richiesta.

Il Consiglio di Amministrazione, onde consentire ai soci che ne faranno richiesta di non perdere il diritto all'assistenza, si riserva di facultizzare il versamento anticipato

ed in un'unica soluzione, delle quote associative relative al periodo di aspettativa richiesta, per tutta la durata di questa.

ARTICOLO 9

Il diritto all'assistenza competerà dal giorno successivo al pagamento del contributo associativo.

L'erogazione dell'assistenza è subordinata all'esibizione di tutta la documentazione all'uopo richiesta e competerà esclusivamente nei casi e secondo le modalità contemplate nel presente statuto.

ARTICOLO 10

In caso di morte o di invalidità permanente assoluta, quale che ne sia la causa, purchè accertata tale da un Collegio Medico Legale, agli aventi diritto o agli eredi del socio deceduto verrà corrisposta una indennità pari a €2,58 (due/58) per ogni socio iscritto che al momento dell'evento stia pagando una quota superiore a €2,58 (due/58), oltre alla L.A.I. dovuta per cessazione dal servizio. Detta forma di mutualità e solidarietà non opera nei confronti di chi è collocato in pensione.

ARTICOLO 11

In caso di eventi luttuosi riguardanti il coniuge e i figli a carico del socio, questi potrà chiedere al Consiglio di Amministrazione l'erogazione di un prestito senza interessi, a titolo di concorso nelle spese previste per le onoranze funebri. Il Consiglio di Amministrazione non potrà prendere in considerazione richieste pervenute oltre il trentunesimo giorno dalla data dell'evento.

ARTICOLO 12

Il diritto all'assistenza prescinde dalle cause che l'hanno determinata, ad eccezione dei fatti ricollegabili a pubbliche calamità ed ad eventi bellici. In caso di gravi epidemie, di esodi volontari ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga, l'erogazione dell'assistenza potrà essere sospesa. Detta decisione dovrà essere ratificata dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, che in quella sede adotterà le deliberazioni del caso.

ARTICOLO 13

Il Regolamento dell'associazione, che verrà predisposto in atto separato da parte del consiglio d'amministrazione, disciplina, tra l'altro, le ipotesi in cui il socio avrà diritto alla liquidazione della anzianità di iscrizione (L.A.I.) ed i relativi parametri e, in generale, tutti i rapporti tra i soci e la C.M.S. nonché le modalità di concessione e di restituzione del piccolo prestito senza interessi in caso di eventi luttuosi riguardanti il coniuge e i figli a carico del socio e, in generale, tutti i rapporti tra i soci e l'associazione.

ARTICOLO 14

Sono organi della CMS:

- a) L'Assemblea
- b) Il Presidente
- c) Il Consiglio di Amministrazione;
- d) Il Collegio dei Revisori;
- e) Il Collegio dei Proibiviri.

ARTICOLO 15

L'Assemblea dei Soci è costituita da delegati eletti dai soci secondo indici di rappresentanza definiti dal regolamento e comunque non superiori a un delegato per 200 iscritti; L'Assemblea così costituita dura in carica 5 (cinque) anni. Hanno diritto di partecipare al voto per l'elezione dell'Assemblea tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con il pagamento dei contributi associativi.

ARTICOLO 16

Il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario, mediante affissione presso i propri uffici e nell'albo della CMS, per quanto possibile istituito almeno presso gli Enti con il maggior numero di dipendenti e compatibilmente con le disponibilità degli Enti stessi, dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, l'ora, ed il luogo dell'adunanza.

L'Assemblea potrà essere altresì convocata su domanda scritta e firmata da almeno un ventesimo dei soci, in regola con i versamenti delle quote, purché nella richiesta siano indicati gli argomenti da trattare e dette firme vengano convalidate dal Consiglio di Amministrazione, secondo le norme previste dal Regolamento.

I soci non possono essere chiamati a discutere e deliberare su argomenti non inseriti nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

Essa delibera validamente con il voto favorevole di più della metà dei votanti.

In seconda convocazione, che può aver luogo anche nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci aventi diritto al voto intervenuti. È ammessa la partecipazione alla Assemblea mediante l'utilizzo della delega. Ciascun socio non può ricevere, e far valere in Assemblea, più di cinque deleghe.

ARTICOLO 18

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di più della metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta, qualunque sia il numero dei soci, aventi diritto al voto, intervenuti. L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento della associazione e per quant'altro previsto nel presente Statuto; ogni altra deliberazione rientra nelle competenze dell'Assemblea ordinaria.

ARTICOLO 19

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea elegge nel suo seno il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolare costituzione della stessa e il diritto di intervento di ciascun socio.

Delle adunanze dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nonché ove siano nominati, dagli scrutatori.

ARTICOLO 20

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri. eletti dall'Assemblea mediante votazioni da tenersi come da Regolamento.

Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni, revoca o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione successiva provvederà alla convocazione dell'Assemblea affinché elegga un nuovo Consigliere. Il Consigliere così eletto resta in carica insieme agli altri e per uguale durata.

ARTICOLO 21

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente (il quale dovrà essere in possesso del titolo di laurea o maturità di scuola media superiore confacente alle funzioni) ed il Vice Presidente. Al Presidente è dovuto un compenso stabilito dallo stesso Consiglio di Amministrazione, mentre ai Consiglieri è dovuto il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato.

ARTICOLO 22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed eventualmente all'ammontare del contributo associativo individuale. Per la validità delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in assenza dal vice Presidente.

Delle Riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, nonché da quei Consiglieri intervenuti che lo richiedano.

ARTICOLO 23

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della CMS. Esso procede pure all'aggiornamento del Regolamento per il funzionamento della CMS, la cui osservanza è imprescindibile ed obbligatoria per tutti i Soci. Le modifiche del Regolamento ancorché immediatamente efficaci ed operative, dovranno essere ratificate dalla prima Assemblea degli associati.

ARTICOLO 24

Il Presidente o, in sua assenza il vice Presidente, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio: nei casi soli di effettiva urgenza e quando non sia possibile convocare in tempo utile il Consiglio potrà esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo, che dovrà essere da lui immediatamente convocato.

ARTICOLO 25

I Consiglieri cessano dalla carica per:

a) scadenza del termine;

- b) rinuncia;
- c) revoca;
- d) perdita della qualifica di associato;
- e) incuria nell'espletamento del mandato, manifestantesi altresì nell'ingiustificata assenza per almeno tre riunioni consecutive.

Il Consigliere che per qualunque motivo rinuncia alla carica dovrà darne comunicazione scritta agli altri consiglieri ed al presidente del collegio dei revisori.

ARTICOLO 26

La gestione dell'associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da tre membri nominati come da Regolamento.

Essi durano in carica cinque anni e sono rinominabili. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale; redigeranno una relazione sul rendiconto annuale; potranno accertare la consistenza patrimoniale della **CMS** e l'esistenza dei valori dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento ad atti d'ispezione e di controllo.

Non possono essere nominati alla carica di Revisore, e se nominati decadono dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, i parenti e gli affini degli Amministratori entro il quarto grado. I Revisori eleggeranno il proprio Presidente, a maggioranza assoluta. I Revisori possono essere nominati anche tra i non soci e, in ogni caso, dovranno essere in possesso almeno del titolo di maturità di scuola media superiore, confacenti alle funzioni.

Spetterà al Consiglio valutare, insindacabilmente, l'idoneità tecnica formale di ciascun candidato.

ARTICOLO 27

Tutte le controversie riguardanti la **CMS** che insorgessero tra gli associati, o tra questi e la **CMS** o i suoi organi, saranno devoluti alla competenza del Collegio dei Provisori, che giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il lodo del Collegio sarà inappellabile e la sua opera dovrà essere retribuita secondo gli usi.

ARTICOLO 28

Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci.

I capitali esistenti e le altre eventuali consistenze a quella data, non potranno essere distribuite fra i soci ma dovranno essere devoluti ad altro Ente e/o Associazione avente le medesime finalità non lucrative.

ARTICOLO 29

Copia del presente atto dovrà essere consegnata ad ogni singolo socio che ne faccia richiesta all'atto dell'iscrizione.